Faq Bando

Rilevanza della manifestazione

1. **Se la manifestazione non è compresa nel "Calendario delle manifestazioni fieristiche piemontesi per l'anno 2026" come viene valutata la rilevanza della manifestazione?**

   La rilevanza della manifestazione e iniziativa turistica sarà valutata sulla base della denominazione (internazionale, nazionale, regionale, locale) presente nel titolo della manifestazione/evento.

   In tal caso la rilevanza citata nella denominazione deve essere comprovata da un riconoscimento da parte di un ente terzo.

2. **Che cosa si intende per "ente terzo" idoneo ad attestare la rilevanza di una manifestazione?**
   Per "ente terzo" si intende un soggetto istituzionale o un organismo riconosciuto nel settore turistico-culturale-sportivo, diverso dal proponente e dai partner diretti del progetto, ad esempio una federazione, rete o associazione di rilievo sovralocale.

Storicità della manifestazione

1. **Una celebrazione straordinaria (ad es. 10°- 20° ecc. anniversario) senza tre edizioni può essere ammessa a contributo?**
   No. Anche se di particolare rilievo, una manifestazione non ricorrente non soddisfa il requisito di storicità richiesto dal bando.

2. **Il requisito delle tre edizioni può essere soddisfatto considerando precedenti iniziative simili organizzate dallo stesso soggetto?**
   No. Il requisito di storicità si riferisce alla stessa manifestazione, riconoscibile nel tempo (stesso titolo o denominazione) che abbia avuto almeno tre edizioni, compresa quella del 2026. Eventi diversi o similari non possono essere sommati per raggiungere le tre edizioni.

Cumulo con altri contributi regionali

1. **E' possibile partecipare al bando se per lo stesso evento è stato ricevuto un contributo o un patrocinio oneroso dal Consiglio regionale?**
   Il bando prevede (punto 4) che il contributo concesso ai sensi dell'art. 20 LR14/2016 non è cumulabile con altri contributi della Regione Piemonte per cui se il contributo del Consiglio regionale riguarda la stessa manifestazione la domanda non è ammissibile.

   Si richiama quanto previsto al punto 4 del bando:
   È vietato cumulare l'agevolazione concessa ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 14/2016 con altre agevolazioni già concesse dalla Regione Piemonte per la medesima iniziativa.
   Non è consentita la rinuncia ad altre agevolazioni già concesse e notificate dalla Regione Piemonte per la medesima iniziativa, al fine di richiedere l'agevolazione di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 14/2016.

È consentita la rinuncia ad altre agevolazioni richieste e non ancora concesse dalla Regione Piemonte, al fine di richiedere l'agevolazione di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 14/2016.
E' consentita la rinuncia ad agevolazioni già concesse e non ancora notificate.

2. **Un’associazione o un ente che ha beneficato di altri contributi regionali per iniziative diverse può comunque partecipare al bando?**
   Si. Il divieto riguarda il cumulo di contributi regionali sulla stessa manifestazione.

Richiesta di chiarimenti

1. **E' possibile chiedere valutazioni sui contenuti o chiedere una verifica della bozza di domanda prima della presentazione della stessa?**
   No. Non possono essere forniti riscontri a quesiti che riguardano aspetti soggetti a valutazione sull'ammissibilità.
   Tali aspetti saranno esaminati esclusivamente nell'ambito del procedimento istruttorio, sulla base della documentazione presentata e nel rispetto delle disposizioni previste dal Bando.

   Si invita pertanto a non inviare richieste di chiarimento su questioni che presuppongono una valutazione da parte degli uffici, o di avere una approvazione di bozze in quanto le stesse non riceveranno riscontro.